



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. **vedi intestazione digitale**

Class. **34.43.01 / Fasc 17.11.4/2019**

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA
e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Società Autostrade del Brennero S.p.A.
a22@pec.autobrennero.it

Oggetto: [ID: 9821] **RIVOLI VERONESE, AFFI (VR):** Autostrada A22 Brennero-Verona-Modena "Allargamento della carreggiata sud autostradale in corrispondenza della salita di Affi tra la prog. km 201+285 e la prog. km 203+930 e rifacimento dei sovrappassi autostradali n. 68 Rivoli Zuane e n. 69 S.C. Rivoli Caprino".

Procedimento di valutazione di impatto ambientale **ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006**, integrata con la valutazione di incidenza, di cui all'art. 5, del D.P.R. n. 357/1997 e Verifica del Piano di Utilizzo Terre, ex D.P.R. n. 120/2017, art. 9.

Proponente: Società autostrade del Brennero S.p.A.

Parere

E po

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
dg.strade@pec.mit.gov.it

Alla Regione Veneto
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
sabap-vr@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Al Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico della Direzione generale ABAP
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Alla Provincia di Verona
ambiente.provincia.vr@pecveneto.it

Al Comune di Rivoli Veronese
protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it

Al Comune di Affi
protocollo@pec.comune.affi.vr.it

All'Ente Gestore Regione del Veneto – U.O. Strategia regionale della biodiversità e dei parchi
turismo@pec.regione.veneto.it



VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132, per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale".

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informata digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii." (Rev.4 del 03.12.2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).



VISTO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

VISTO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

VISTO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

VISTO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

PREMESSO che la Società Autostrada del Brennero S.p.A., con nota del 12.05.2023 ha avanzato istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, integrata con la valutazione di incidenza, di cui all'art. 5, del D.P.R. n. 357/1997 e Verifica del Piano di Utilizzo Terre, ex D.P.R. n. 120/2017, art. 9 per il progetto afferente all'Autostrada A22 Brennero-Verona-Modena, denominato "Allargamento della carreggiata sud autostradale in corrispondenza della salita di Affi tra la prog. Km 201+285 e la prog. Km 203+930 e rifacimento dei sovrappassi autostradali n. 68 Rivoli Zuane e n. 69 S.C. Rivoli Caprino".

PREMESSO che il MASE con nota prot.n. 84940 del 25.05.2023 dopo aver effettuato la verifica amministrativa ha comunicato la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione utile all'istruttoria visionabile attraverso il link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9842>

CONSIDERATO che la Società proponente, con la suddetta nota del 12.05.2023 ha richiesto contestualmente alla VIA anche il concerto del Mic per il **rilascio dell'autorizzazione paesaggistica** di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 2-*quinquies* del d.lgs. 152/2006 che stabilisce che *il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.*, corredando l'istanza con apposita relazione paesaggistica ex DPCM 12 dicembre 2005.

CONSIDERATO che con nota prot.n. del questa Direzione generale ABAP ha richiesto alla Soprintendenza ABAP di voler analizzare la suddetta documentazione pubblicata e di far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi in merito alla VIA e esplicitando se ci siano anche i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del dlgs 42/2004 indicando eventuali condizioni.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP con nota prot.n. 22100 del 14.07.2023 agli atti di questa Direzione generale con nota prot.n. 24776 del 17.07.2023 ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale.

CONSIDERATO che il Servizio II ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con nota prot.n. 26490 del 01.08.2023.

CONSIDERATO quanto segue in merito alla descrizione del progetto desunta da quanto asserito dal proponente.

Come riferito dal proponente nel quadro di riferimento programmatico «il progetto, in relazione alle sue caratteristiche, rientra tra quelli elencati nell'Allegato II della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Progetti di competenza statale" ai punti 10) e 18):

10) *Opere relative a:*

- *autostrade e strade extraurbane principali;*

18) *Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.*

L'intervento di allargamento della carreggiata sud dell'autostrada A22 del Brennero interessa il tratto in corrispondenza della salita di Affi, tra la prog. Km 201+285 e la prog. Km 203+930, in Comune di Rivoli Veronese, a nord-ovest della Provincia di Verona. Alcuni interventi minori sono previsti in comune di Affi (VR) in corrispondenza dello svincolo in corrispondenza al casello autostradale.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it




Figura 1: Estratto IGM serie 50 foglio Verona Ovest con localizzazione dell'intervento (in rosso) – griglia 1 km

Come riferito nel **Quadro di riferimento progettuale** «Il progetto proposto da Autostrada del Brennero S.p.A. prevede l'«Allargamento della carreggiata Sud autostradale in corrispondenza della salita di Affi tra la prog. km 201+285 e la prog. km 203+930 e rifacimento dei sovrappassi autostradali n°68 «Rivoli – Zuane» e n° 69 «S.C. Rivoli Caprino».

Il tratto interessato, noto come «Salita di Affi», presenta una elevata pendenza con un massimo del 3,72%, che causa significativi rallentamenti dei mezzi pesanti.

Il progetto si prefigge l'intento di rendere più agevole il deflusso dei veicoli in transito lungo il tratto in oggetto, prevedendo la realizzazione di una nuova corsia di transito per i soli mezzi pesanti e consentendo quindi il deflusso dei mezzi leggeri su due corsie di marcia veloce. Al fine, inoltre, di limitare i disagi e la pericolosità legata all'eventuale sosta per avaria dei mezzi pesanti è prevista anche la realizzazione di una nuova piazzola di sosta e di una pista di emergenza.

L'intervento previsto consentirà un deflusso veicolare maggiore e più regolare, soprattutto nelle giornate di traffico più intenso, e conseguentemente una riduzione notevole dell'occorrenza di situazioni di turbativa e della pericolosità del tratto in questione.

Tale azione risulta coerente con gli obiettivi generali legati all'ammodernamento infrastrutturale, all'adeguamento del corridoio di collegamento del Brennero ai crescenti volumi di traffico e, in generale, alle mutate esigenze.

All'adeguamento della carreggiata sud, nel tratto in oggetto, rende necessario l'allargamento del ponte sul canale S.I.M.A. (alla prog. km 202+021) e del viadotto Zuane (alla prog. km 202+085) ed è necessariamente legato anche il rifacimento dei sovrappassi n° 68 «Rivoli - Zuane» (alla prog. km 202+957) e n° 69 «S. C. Rivoli – Caprino» (alla prog. km 203+506) in quanto la geometria delle opere di scavalco attuali non è compatibile con l'allargamento della carreggiata autostradale previsto in progetto.

Gli **interventi principali** comprendono:

- allargamento della **carreggiata sud** tra la progr. km 201+285 e la progr. km 203+930, con realizzazione di muri di sostegno e controripa;
- allargamento del **ponte sul canale S.I.M.A.** (prog. km 202+021)
- allargamento del **viadotto Zuane** (prog. km 202+085)
- rifacimento del **sovrappasso n° 68 «Rivoli - Zuane»** (prog. km 202+957)
- rifacimento del **sovrappasso n° 69 «S. C. Rivoli – Caprino»** (alla prog. km 203+506)

Le nuove opere d'arte saranno realizzate con criteri idonei alle attuali esigenze di portata, di sicurezza e di resistenza sismica, adeguando nel contempo le sezioni trasversali agli attuali carichi di traffico ed il livello di resistenza al degrado tipica delle tecnologie attuali.

L'intervento di adeguamento geometrico della piattaforma autostradale prevede anche la realizzazione di **altri interventi**:

- adeguamento del tratto iniziale della **strada di accesso al monumento napoleonico** (km 201+936);



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- adeguamento di un tratto della **strada di accesso alla centrale del Consorzio di Bonifica Veronese** (km 202+085);
- realizzazione di una **nuova piazzola di emergenza** (km 203+000) per limitare i disagi e per migliorare le condizioni di sicurezza in situazioni di emergenza che costringono alla fermata dei veicoli;
- creazione di una **pista** destinata a via di fuga e accesso **di emergenza** (km 203+000);
- rimodellazione morfologica e sistemazione ambientale della **particella 1080** del Foglio 13 del comune di Rivoli Veronese, in **località Vanzelle**, situata nella parte finale dell'intervento di allargamento (dal km 203+900 al km 204+200);
- rimodellazione morfologica e sistemazione ambientale dello **svincolo autostradale di Affi** tra le rampe di accesso e uscita della carreggiata Nord (km 206+615).

Il progetto prevede anche la realizzazione di alcuni **interventi di mitigazione** a tutela dell'ambiente in cui si interviene:

- realizzazione di una **barriera antirumore** (da km 201+695 a 202+212) nel tratto più a Nord della zona oggetto di intervento;
- completo rifacimento del **sistema di raccolta delle acque meteoriche** di tutto il tratto in oggetto (da km 201+285 a 203+930);
- interventi di **ripristino ambientale** (inerbimenti, ripiantumazioni e miglioramento colturale di superfici boscate esistenti) (cfr. Quadro di riferimento progettuale - elab. Q.02).

CONSIDERATO che al paragrafo **2.5 Aspetti Paesaggistici** del **Quadro di riferimento programmatico** il proponente riferisce che «L'intervento attraversa un tratto di territorio con vocazione prevalentemente agricola con presenza di produzioni agricole di pregio, punteggiato da piccoli nuclei urbanizzati e diverse direttrici infrastrutturali che ne segnano la continuità.

Gli strumenti di pianificazione individuano come elementi paesaggistici principali l'Adige, di cui vanno particolarmente salvaguardati gli ambienti ripariali ad elevata naturalità, i centri storici, le corti rurali, le ville, i manufatti legati ad antiche vicende belliche, la viabilità romana, le reti idrauliche storiche, gli itinerari turistici (strade del vino, Terra dei forti, Ciclopista del Sole, ecc.). Sono presenti anche alcuni coni ottici da tutelare.

Il progetto, che prevede un ampliamento lungo l'attuale asse autostradale esistente, non va ad interessare direttamente elementi significativi individuati dell'attuale contesto paesaggistico e storico culturale.

Ricade però parzialmente in aree soggette a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004 corsi d'acqua e zone boscate), aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico (che interessa parte del territorio di Rivoli D.M 02.03.1953) e aree a rischio archeologico, per cui risulta necessario ottenere l'autorizzazione paesaggistica» (cfr. Quadro di riferimento programmatico elab. Q-01).

CONSIDERATO che, come riferito dal proponente «L'intervento ricade in comune di Rivoli Veronese, con un intervento minore in comune di Affi, su un territorio che appartiene all'Ambito Paesaggistico n. 25 Riviera Gardesana (misto tra pianura e ambito collinare), individuato dal PTRC della Regione Veneto.

Gli interventi previsti presentano un carattere lineare e attraversano alcuni ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 ai sensi dell'art. 136 (Elementi di notevole interesse pubblico con vincolo decretato) e dell'art 142 (Aree tutelate "ope legis")» (cfr. Relazione paesaggistica, elab. A-04).

CONSIDERATO che in merito alle alternative progettuali il proponente riferisce che «In considerazione dei rallentamenti dei mezzi pesanti in corrispondenza della "Salita di Affi", inizialmente era stata considerata la possibilità di realizzare solo alcune nuove piazzole di sosta.

Tale soluzione andava a risolvere una parte dei problemi derivanti dalla presenza di mezzi in panne in quel tratto di strada, fonte di forte disagio per la circolazione, ma non costituiva una risposta ai rallentamenti, anche a fronte di un progressivo trend di aumento dei livelli di traffico sull'A22.

L'allargamento complessivo della carreggiata Sud costituisce invece una soluzione efficace, seppur più impegnativa, per la risoluzione del problema».

Per quanto attiene invece alle alternative localizzative il Proponente riferisce che «Per il progetto in esame non è possibile considerare soluzioni alternative localizzative in quanto l'ampliamento della carreggiata Sud deve necessariamente essere attiguo al tratto autostradale della salita di Affi (progr. da km 201+285 a 203+930), dovendo costituire un ampliamento dello stesso».

CONSIDERATO che per quanto attiene alle valutazioni dell'impatto delle opere sul patrimonio archeologico sono stati presentati anche gli elaborati:

- Studio archeologico: Relazione di valutazione preventiva dell'interesse archeologico;
- Studio archeologico: Verifica preventiva dell'interesse archeologico - Carta del rischio;
- Studio archeologico: Valutazione preventiva dell'interesse archeologico - Fase 2: trincee preventive.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

CONSIDERATO quanto riferito dalla Soprintendenza competente in merito alla situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

• Beni paesaggistici

- L'area del tracciato autostradale in argomento è sottoposta a due vincoli paesaggistici (Dichiarazioni di notevole interesse pubblico) entrambi validi ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. c) del Codice. Per quanto riguarda il territorio di Rivoli Veronese, il tracciato è parzialmente all'interno del D.M. 02-03-1953 (Zona denominata Chiusa della Val d'Adige), in particolare nel tratto Nord; per quanto riguarda il territorio di Affi, il tracciato è parzialmente all'interno del D.M. 03-11-1963, (Zona Ovest della Strada Cavaion-Albarè e Zona a Nord-Est della Strada San Pieretto- Molle). Inoltre, per un breve tratto in territorio di Rivoli, sovrapposto al precedente già tutelato, sussiste il vincolo ex lege ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del Codice, relativamente alla sponda destra del fiume Adige. Infine, alcuni brani di territorio contermini all'attuale tracciato autostradale sono tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del Codice
- L'area certamente più delicata è quella individuata dal D.M. 02-03-1953, in cui il tracciato autostradale si sviluppa a Nord-Ovest della celeberrima Chiusa dell'Adige in località Ceraino, punto di collegamento storico, infrastrutturale e paesaggistico nevralgico e vitale sin dall'antichità tra l'area di influenza germanica, a Nord, e quella Italiana, a Sud, straordinariamente descritto, fra gli altri, da John Ruskin e caratterizzato da un canyon naturale a forma di doppia ansa inciso nelle pareti rocciose del Monte Pastello, attorno al quale sono dislocate numerose fortificazioni storiche, in particolare di epoca asburgica.

Sempre con riferimento all'area tutelata con D.M. 02-03-1953, l'autostrada A22 si sviluppa da Sud verso Nord prima all'interno di una valletta/incisione artificiale limitata, su entrambi i lati, da scarpate sistemate a prato con folta vegetazione arborea; in seguito, proseguendo verso Nord e scendendo di quota verso la Val d'Adige, la veduta si apre sempre più sino a inquadrare i rilievi montani posti a breve distanza da entrambe le sponde del fiume. Si noti che, attualmente, brevissimi tratti del tracciato autostradale sono difesi lateralmente da muri di contenimento e di sostegno del terreno, anche nel tratto più a Sud, e che tale apprezzabilissima sistemazione, dal punto di vista paesaggistico, è il risultato della consulenza fornita al progetto originario della A22, nel tratto Verona-Brennero, dal grande architetto paesaggista Pietro Porcinai, a tal fine incaricato nel 1965 dal Ministero dei Lavori Pubblici.

- Per una migliore descrizione della metodologia e delle soluzioni adottate da Porcinai nell'intervento si vedano, in particolare, gli estratti della Relazione dell'architetto, e il relativo commento, pubblicati dall'Associazione Porcinai sul proprio portale web: http://pietroporcinai.it/works/autostrada_del_brennero:_tratto_verona_-_brennero__autostrada_del_brennero

• Beni architettonici

- a – L'intervento si situa in un'area in cui, come detto, si trovano diversi siti fortificati storici, in gran parte tutelati ai sensi della Parte II del Codice anche se posti a una certa distanza dal tracciato (da circa 500-600 metri a circa 2 km): il principale è il Forte Wohlgenuth di Rivoli, posto su un'altura a picco sull'Adige e contraddistinto da una conformazione circolare e da una notevolissima mole, che lo rendono visibile da lunghe distanze e dal quale è apprezzabile a 360° il contesto paesaggistico tutelato. A breve distanza dall'autostrada, è inoltre presente il Monumento Napoleonico di Rivoli Veronese, realizzato nel 1806. Sono inoltre presenti, sempre nel contesto, alcune ville venete. Dell'insieme dei beni architettonici presenti nelle vicinanze dell'autostrada è dato ben conto nella Relazione paesaggistica di progetto.

◦ b – nulla da segnalare

◦ c – nulla da segnalare

• Beni archeologici :

◦ a – nulla da segnalare

◦ b – nulla da segnalare

◦ c – nulla da segnalare

CONSIDERATO quanto riferito dalla Soprintendenza competente in merito alla esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento:

Il progetto prevede la realizzazione dell'“Allargamento della carreggiata sud autostradale in corrispondenza della salita di Affi tra la prog. km 201+285 e la prog. km 203+930 e rifacimento dei sovrappassi autostradali n. 68 Rivoli Zuane e n. 69 S.C. Rivoli Caprino”.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- Si attesta la conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione;
- Si evidenziano impatti non trascurabili sul contesto tutelato in larga misura dovuti alla necessità di realizzare opere murarie a sostegno dei versanti laterali al tracciato autostradale, in sostituzione delle attuali scarpate sistemate a verde;
- Per quanto attiene la tutela archeologica, si segnala che sono state già eseguite indagini archeologiche preventive (prescritte con nota prot. 21121 del 5.10.2020) ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25), le quali non hanno evidenziato strutture e depositi di interesse archeologico, come da relazione tecnica redatta dall'archeologo dott. Davide Brombo, inviata alla Scrivente con nota prot. DTG-30005 del 10.11.2020. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera pertanto chiusa con esito negativo.

CONSIDERATO che la Soprintendenza esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, ha espresso con la nota sopra citata parere favorevole subordinando la realizzazione del progetto alle prescrizioni riportate nel quadro vincolistico sotto riportato.

CONSIDERATO che per quanto attiene alla tutela archeologica la Soprintendenza *ricorda in ogni caso che eventuali ritrovamenti di beni nel sottosuolo, appartenenti allo Stato a norma dell'art. 91 del D. Lgs. 42/2004, dovranno essere tempestivamente denunciati a questo Ufficio ai sensi dell'art. 90 dello stesso decreto. Resta inteso che, qualora dovessero presentarsi modifiche di qualsiasi natura all'opera in progetto, tali varianti dovranno essere tempestivamente comunicate alla scrivente Soprintendenza per il seguito di competenza.*

CONSIDERATO che il Servizio II con nota sopra citata ha riferito quanto segue in merito agli aspetti archeologici:

«Per quanto concerne gli aspetti inerenti alla tutela archeologica, la competente Soprintendenza, esaminata la documentazione progettuale, verificata la situazione vincolistica, evidenzia che le indagini archeologiche preventive, prescritte con nota prot. 21121 del 05.10.2020, hanno dato esito negativo. Per quanto sopra esposto, la Soprintendenza esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

Tutto ciò considerato lo scrivente Ufficio concorda con il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza e ribadisce al proponente i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.

Resta inteso che, qualora dovessero presentarsi modifiche di qualsiasi natura all'opera in progetto, tali varianti dovranno essere tempestivamente comunicate alla Soprintendenza per il seguito di competenza»

CONSIDERATO che per quanto riguarda il parere di competenza per l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole di competenza subordinato alle prescrizioni sotto riportate per quanto attiene agli aspetti paesaggistici.

CONSIDERATO di condividere quanto valutato dalla Soprintendenza ABAP competente con la nota sopra citata e concordare con le prescrizioni in esso impartite.

CONSIDERATO di ritenere che gli impatti dell'opera sulla componente paesaggistica possono ancora essere attenuati attraverso soluzioni progettuali e opere di mitigazione ambientale come sotto riportato nel quadro prescrittivo.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione paesaggistica e ogni altro elaborato pubblicato questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza di questo Ministero e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere positivo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società autostrade del Brennero S.p.A. per il Progetto "Autostrada A22 Brennero-Verona-Modena "Allargamento della carreggiata sud autostradale in corrispondenza della salita di Affi tra la prog. km 201+285 e la prog. km 203+930 e rifacimento dei sovrappassi autostradali n. 68 Rivoli Zuane e n. 69 S.C. Rivoli Caprino" nel rispetto rigoroso delle seguenti prescrizioni (**dalla n. 1 alla n.3**):



- 1.1 Per l'adeguamento della viabilità minore, e in particolare di tutte le attuali strade bianche inclusa quella che conduce al Monumento Napoleonico, non siano realizzate asfaltature in bitume ma siano utilizzati materiali drenanti (tipo "drainbeton") del colore della terra naturale;
- 1.2 Gli interventi di rimodellazione morfologica e ambientale di aree contermini al tracciato autostradale, inclusa quella all'interno dello svincolo di Affi, siano realizzate conformando le zone nella maniera più naturale possibile, utilizzando quindi forme morbide, irregolari e sinuose, evitando la realizzazione di balze, scarpate o gradonate eccessivamente rigide, contraddistinte da pendenze uniformi e quindi fortemente artificiali. In tali aree, inoltre e anche con funzione ecologica, dovranno essere messe a dimora numerosi esemplari arborei di diverse essenze autoctone, disponendole sempre in maniera naturale ed evitando quindi sestri d'impianto troppo rigidi, al fine di ricostituire parte della vegetazione che si prevede di eliminare lungo il tracciato. All'interno dello svincolo di Affi, potrà essere mantenuta la composizione a spirale ammorbidendo il più possibile la figura lungo le linee e gli spigoli delle balze, mantenendoli sostanzialmente indefiniti in analogia alle sistemazioni agronomiche degli uliveti, al contrario quindi della soluzione eccessivamente "disegnata" proposta come riferimento e relativa al Parco del Portello di Milano;
- 1.3 Le nuove barriere antirumore previste siano tutte completamente trasparenti, la lastra di PMMA trasparente incolore con eventuali righe nere o altri sistemi per evitare problematiche con volatili, al fine di evitare il posizionamento di nuovi ostacoli percettivi non strettamente necessari che impediscano o interrompano bruscamente, lungo il tracciato autostradale, il godimento del pregevolissimo contesto paesaggistico in argomento. Dai fotoinserimenti prodotti appare chiaro come il posizionamento delle barriere non trasparenti, anche in continuità con i muri di controripa, oltre a introdurre un ulteriore elemento rigido costituiscano una barriera visiva esteticamente peggiorativa in particolare in relazione alla bellezza del contesto;
- 1.4 Tutti i muri di controripa o di sostegno delle carreggiate o anche delle barriere antirumore, nonché le spalle dei sovrappassi, al fine di ridurre l'impatto percettivo e conferirvi maggiore qualità estetica dovranno essere realizzati non come previsto (con un rivestimento facciavista di pietra calcarea o porfido a corsi irregolari) ma utilizzando per tutti i prospetti esposti alla vista la tecnica del "ghiaietto lavato". L'impiego di tale tecnica risulta necessario per conferire matericità e un migliore livello di integrazione paesaggistica al getto in calcestruzzo, miscelando inoltre quest'ultimo con degli ossidi al fine di ottenere una colorazione giallo-ocra nella gamma delle terre naturali. La suddetta tecnica, spesso utilizzata sia per le murature che per le pavimentazioni, si basa sull'applicazione di un disattivante o ritardante di presa sulla superficie del calcestruzzo fresco, seguito da un idrolavaggio a pressione che consente la rimozione dello strato superficiale di 2-3 mm del getto, evidenziando l'inerte medio e grossolano che costituirà il calcestruzzo;
- 1.5 Per tale lavorazione, date anche l'estensione e la complessità tecnica dell'intervento, si chiede la messa a punto di campionature che dovranno essere valutate dalla Soprintendenza ABAP in fase esecutiva e di cantiere;
- 1.6 I suddetti muri dovranno essere realizzati con altezze il più possibile contenute, prevedendo per quanto possibile la messa a dimora di alberature sulla soprastante scarpata o terrapieno, al fine di ricostituire la vegetazione attualmente presente. Verso le estremità, i muri dovranno essere abbassati gradualmente tramite raccordi inclinati, sino a raggiungere la quota del suolo, evitando la realizzazione di volta-testa verticali se non di ridottissima altezza e di fatto non percepibili;
- 1.7 Tutti gli interventi sul verde dovranno riprendere la metodologia e gli studi a suo tempo messi a punto da Porcinai, al fine di ricostituire quei sistemi boschivi e arbustivi che l'ampliamento dell'infrastruttura va in parte a erodere, scegliendo con oculatazza le specie vegetali in analogia a quelle già presenti e che, in buona parte, dovranno essere a "pronto effetto", evitando quindi la sola messa a dimora di piante;
- 1.8 Le pareti rinverdate di notevole pendenza, da realizzarsi con terre armate o altre tecniche analoghe, dovranno essere completamente inerbite e possibilmente piantumate con arbusti e tappezzanti idonei. In particolare, al termine dei lavori, non dovranno rimanere a vista porzioni di eventuali teli di contenimento del terreno, per i quali dovranno comunque impiegarsi tessuti in fibre naturali e non in plastica;



1.9 La tonalità di grigio per la finitura dei nuovi sovrappassi (RAL 7047), in considerazione del contesto, sia resa leggermente più scura e quindi meno brillante. Anche in questo caso si chiede comunque di poter valutare delle campionature in fase esecutiva.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: beni paesaggistici/paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM –Progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza

2. Per quanto possibile, le opere di rinverdimento e mitigazione dell'intervento dovranno procedere di pari passo con l'avanzamento dei cantieri, concludendo quindi anche paesaggisticamente l'opera in tempi il più possibile contenuti, in modo soprattutto da consentire il rapido accrescimento della vegetazione di nuovo impianto;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: beni paesaggistici/paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA 4 Fase di cantiere Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza

3. Lungo il tratto in considerazione, verso il casello di Affi, o all'interno dello svincolo stesso, sia valutato il posizionamento di una segnaletica con le emergenze culturali e paesaggistiche della zona (ad esempio: Forte Wohlgenuth di Rivoli, Chiusa dell'Adige, Base West Star di Affi), da concordare possibilmente con le amministrazioni locali.


Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: beni paesaggistici/paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA 5 Fase di rimozione e smantellamento del cantiere
Al termine della realizzazione dell'opera, durante la rimozione e smantellamento del cantiere

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza

In materia di tutela del patrimonio archeologico resta fermo quanto stabilito dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico. Inoltre resta inteso che, qualora dovessero presentarsi modifiche di qualsiasi natura all'opera in progetto, tali varianti dovranno essere tempestivamente comunicate alla Soprintendenza ABAP per il seguito di competenza.

Infine per quanto sopra affermato dalla Soprintendenza ABAP competente si comunica che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 2-*quinquies* del d.lgs. n. 152/2006, il concerto di questo Direttore generale del Ministero della cultura comprende anche l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto del quadro prescrittivo inerente alla componente *beni paesaggistici/paesaggio*.

Il Funzionario arch. Enrica Gialanella 
Responsabile della U.O.T.T. n. 8 -Servizio V DG ABAP
Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
tel. 06/6723.4726 – enrica.gialanella@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi LA ROCCA 



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it